



# CITTÀ DI SANT'ANGELO LODIGIANO

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI**

**Approvato con delibera CC n.            del 28/10/2024**

### **Indice**

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE, OGGETTO E FINALITA'

ARTICOLO 2 – ORARI DI APERTURA E CHIUSURA

ARTICOLO 3 – NORME DI COMPORTAMENTO

ARTICOLO 4 – MANUTENZIONE AREE GIOCO E PARCHI

ARTICOLO 5 – VIGILANZA E OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 6 – SANZIONI

ARTICOLO 7 – AUTORIZZAZIONE PARCHI E AREE VERDI

ARTICOLO 8 – ENTRATA IN VIGORE

## ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE, OGGETTO E FINALITA'

- 1) Parco Pubblico: area pubblica destinata alla conservazione e alla valorizzazione del verde nonché luogo attrezzato come area gioco.
- 2) Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare l'uso delle aree di proprietà comunale riservate a parchi pubblici e delle attrezzature ludiche al fine di tutelare la salute, la sicurezza e l'incolumità degli utenti che frequentano i parchi pubblici Comunali.

## ARTICOLO 2 – ORARI DI APERTURA E CHIUSURA

- 1) I parchi comunali sono aperti al pubblico nei giorni feriali e festivi  
nei seguenti orari:
  - Periodo invernale: ottobre / marzo dalle ore 8-00 alle ore 17.00
  - Periodo estivo: aprile / settembre dalle ore 8.00 alle ore 19.00
  - Le chiusure straordinarie saranno comunicate sul sito istituzionale del comune
- 2) Gli orari potranno essere modificati dal Sindaco in base all'art. 50 comma 7 del D.Lgs 267/2000

## ARTICOLO 3 – NORME DI COMPORTAMENTO

- 1) Gli utenti che utilizzano i parchi cittadini hanno l'obbligo di rispettare sia le piante che le attrezzature installate, chi arrecherà danno di qualsiasi tipo dovrà risarcirlo.
- 2) L'uso dei giochi è consentito ai bambini minori di 12 anni, salvo prescrizioni diverse riportate sui giochi stessi
- 3) Il libero uso da parte dei bambini dei giochi e delle attrezzature ludiche è garantito dalla esclusiva responsabilità di coloro che hanno in custodia i minori.  
L'Amministrazione Comunale è esonerata e declina ogni responsabilità in merito.
- 4) Non è consentito l'accesso ai cani o ad altri animali.
- 5) E' vietato l'accesso alle biciclette o altri velocipedi, salvo se si tratta di tricicli in uso a bambini con età inferiore a 6 anni, o condotti a mano.
- 6) E' vietato introdurre mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco o autorizzati Dall'Amministrazione Comunale, mezzi di soccorso e gli ausili per persone disabili)
- 7) E' vietato creare punti di bivacco e introdurre bevande alcoliche
- 8) E' vietato campeggiare e pernottare
- 9) E' vietato utilizzare fiamme e accendere fuochi
- 10) E' vietato fumare all'interno del parco
- 11) E' vietato produrre suoni, schiamazzi tali da disturbare la quiete pubblica
- 12) E' vietato cogliere fiori e danneggiare piante o arbusti.
- 13) E' vietato svolgere qualsiasi attività di pubblico intrattenimento o commerciale previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
- 14) E' vietato imbrattare con scritte od altro giochi e arredi urbani.
- 15) E' vietato uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali

16) E' vietato urinare, defecare, sputare nel parco pubblico

#### ARTICOLO 4 – MANUTENZIONE AREE GIOCO E PARCHI

- 1) La manutenzione ordinaria e straordinaria del parco è demandata all'Amministrazione Comunale
- 2) L'ufficio tecnico provvederà ad indicare una ditta competente per la verifica delle attrezzature ludiche in base alla norma UNI EN 1176/7 DEL 2020

#### ARTICOLO 5 – VIGILANZA E OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

L'ottemperanza e il controllo del presente Regolamento è affidata alla Polizia locale e a tutti gli organi territorialmente competenti

#### ARTICOLO 6 – SANZIONI

- 1) Chiunque si renda responsabile di infrazione alle norme del presente Regolamento è obbligato al risarcimento dei danni ed è civilmente responsabile e obbligato al pagamento di una sanzione amministrativa.
- 2) La sanzione varia da un minimo di Euro 25.00 ad un massimo di euro 500.00, viene determinata nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7 bis del D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000, nonché la legge 689/81

#### ARTICOLO 7 – AUTORIZZAZIONE PARCHI E AREE VERDI

- 1) L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare i parchi o i giardini a sua discrezione per proprie manifestazioni, eventi ecc.
- 2) I soggetti privati o associazioni possono chiedere l'utilizzo al Comune esclusivamente del parco "Giardinone" con chiusura ai soggetti non partecipanti o non invitati all'evento
- 3) L'utilizzo del parco denominato "Giardinone" viene autorizzato dalla Giunta Comunale, previo parere dell'ufficio patrimonio/Lavori Pubblici e del Comando di Polizia Locale
- 4) La Giunta Comunale stabilisce annualmente una tariffa oraria o giornaliera e il relativo deposito cauzionale che dovranno essere versati dal soggetto utilizzatore almeno cinque giorni prima dell'evento mediante versamento del relativo importo presso la tesoreria comunale.  
Sono esentate dal pagamento di quanto sopra e dal deposito cauzionale le manifestazioni organizzate dal Comune e quelle organizzate dagli Istituti Scolastici
- 5) In questo caso la Giunta Comunale potrà concedere l'utilizzo del parco dando priorità alle associazioni sui privati e alle associazioni o privati con sede o residenza a S. Angelo Lodigiano
- 6) Chiunque utilizza il parco o giardino deve pulire l'area e provvedere al ripristino dei luoghi.

#### ARTICOLO 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione della delibera di consiglio.